



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

SIANI dott. Vincenzo

DE MASI dott. Oronzo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

SCARANO dott. Luigi Alessandro

PEZZULLO dott.ssa Rosa

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

DOVERE dott. Salvatore

riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Antonella Di Florio;

Letto il verbale del 21 settembre 2021 che attesta il deposito, alle ore 11,15, nella Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto, Piemonte, concernente : *“Disposizioni del Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 “Ordinamento giudiziario”; della legge 4 gennaio 1963 n. 1 “Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura per le promozioni”; del decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26 “Istituzione della scuola superiore della magistratura nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati a norma dell'art. 1 co. 1 lett. b) della legge 25 luglio 2005 n. 150”; del decreto legislativo 5 Aprile 2006 n. 160 “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura*



nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati a norma dell'articolo 1 comma 1 lettera B) della legge 25 luglio 2005 n. 150"; del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni";

Letta l'ordinanza del 26.10.2021 con la quale questo Ufficio centrale per il referendum invitava i promotori ad integrare la formulazione del quesito con l'individuazione completa della fonte normativa contenente le disposizioni di cui si chiedeva l'abrogazione (con riferimento al D.lgs. 160/2006), proponendo altresì, al fine di identificare l'oggetto del referendum, la seguente denominazione: "Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario concernenti il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati" ed assegnando termine, fino al giorno 12 novembre 2021, ai Consigli regionali promotori per far pervenire l'integrazione del quesito referendario sopra richiesto, con eventuali osservazioni scritte in merito alla denominazione della richiesta di referendum;

Letto il verbale del 9 novembre 2021 che attesta il deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione delle memorie dei Consigli regionali promotori contenenti le integrazioni richieste nella richiamata ordinanza e alcune osservazioni riguardanti sia la denominazione da attribuire al referendum, sia la segnalata irritalità della delibera dell'Assemblea Regionale siciliana;

Preso atto che i delegati, pur non condividendo il rilievo riferito alla necessità d'integrare l'indicazione della fonte normativa contenente le disposizione di cui al D.lgs 160/2006 di cui si chiedeva l'abrogazione, hanno accolto l'invito formulato, completando il riferimento al titolo della legge ed introducendo, successivamente alle parole "Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate", il seguente periodo: "in particolare dall'art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007 n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24";

Rilevato, poi, che i delegati hanno chiesto di integrare la denominazione della richiesta di referendum proposta con l'ordinanza 26 ottobre 2021 di quest'Ufficio e cioè: «Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati», con la premessa, a fini maggiormente esplicativi, delle parole "Separazione delle funzioni dei magistrati";

Considerato che, rispetto alla irritalità della delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana segnalata con l'ordinanza interlocutoria di questo Ufficio, i delegati sostengono che essa non possa comunque assurgere a vizio tale da determinare l'esclusione dell'Assemblea Regionale medesima dai promotori dell'iniziativa (seppure in sovrannumero rispetto al minimo costituzionalmente richiesto); assumono, al riguardo, che l'art. 29 della l. 352/1970 non impone espressamente alle Regioni di indicare - nel verbale di deliberazione - il numero dei componenti assegnati al Consiglio regionale, benché esso sia, ovviamente, rilevante ai fini del raggiungimento del *quorum* della maggioranza assoluta richiesto dall'art. 30 della medesima legge; aggiungono che il numero di componenti "assegnati" all'organo rappresentativo della Regione Sicilia è fissato



direttamente nello Statuto regionale, il quale presenta rango di legge costituzionale, in forza della conversione avvenuta con legge cost. n. 2 del 1948 e che, nello specifico, esso è stato modificato con la legge cost. n. 2 del 2013, che ha previsto (art. 1) i componenti assegnati in numero di settanta;

Atteso, al riguardo, che la mancata osservanza dell'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, pur esistente sotto il profilo della regolarità formale richiesta dalla norma, può ritenersi sanabile e sanata attraverso la precisazione, sopra riportata, contenuta nella memoria depositata, pur confermandosi l'irrilevanza, già segnalata da questo Ufficio, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario, proposto comunque da più di cinque Consigli regionali;

Rilevato che, pertanto, la richiesta di referendum, come modificata, rispetta i requisiti formali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto:

- è stata formulata da almeno cinque Consigli regionali con delibere adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- contiene, oltre al quesito e all'indicazione specifica delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli regionali che hanno deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non è anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

- è stata sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio;

- ha ad oggetto disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione delle delibere e tuttora, delle quali non sono nel frattempo entrate in vigore modificazioni tali da comportare il trasferimento del quesito su altre disposizioni, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);

- il tenore testuale del quesito proposto rispetta infine, a seguito delle integrazioni adottate dai promotori con la memoria seguita alla precedente ordinanza di quest'Ufficio, il disposto dell'articolo 27 della legge 352 del 1970, poiché, involgendo la richiesta di referendum l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, contiene, oltre all'indicazione del titolo della legge, dell'articolo e del comma anche l'integrale trascrizione del testo letterale delle disposizioni di cui è proposta l'abrogazione;

Rilevato che l'integrazione della denominazione del referendum richiesta dai promotori rispetto a quella proposta da questo Ufficio centrale è condivisibile in quanto contribuisce, in termini sintetici, a rendere consapevole il cittadino chiamato al voto del contenuto delle norme di cui si propone l'abrogazione;


Ritenuto, quindi, di dovere dichiarare la detta richiesta di referendum conforme alle norme di legge, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (articoli 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1);

P. Q. M.

Dichiara conforme ai requisiti della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, con la seguente denominazione "Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle



norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati" e sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della l. 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo




divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudice a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?»

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei nove Consigli regionali promotori.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria
Oggi, 30 novembre 2021
Il direttore
Pierluigi Esposito

